

Prot. n. A03/RNS

Bologna, 31 maggio 2023

Oggetto: GESTIONE RIFIUTI - ORDINANZE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I TERRITORI ALLUVIONATI

Lo scorso 4 maggio il Consiglio dei Ministri ha deliberato la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle alluvioni che dal 1 maggio 2023 hanno colpito le Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”.

In data 23 maggio, il Consiglio dei Ministri ha ulteriormente deliberato in merito all'estensione degli effetti dello stato di emergenza, in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nei medesimi territori.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, ha pertanto firmato n°3 ordinanze a carattere ambientale (gestione rifiuti, adempimenti e autorizzazioni, ...) valide nel periodo emergenziale.

In seguito agli eccezionali eventi meteorici verificatisi nel mese di maggio sul territorio emiliano-romagnolo, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, dapprima in data 4 maggio e successivamente in data 23 maggio, lo stato di emergenza per le Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Alla dichiarazione dello stato di emergenza, che è valido per 12 mesi, è collegata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n°992 del 8 maggio 2023 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”, che ha stabilito la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna a Commissario delegato alla gestione dell'emergenza.

In qualità di Commissario delegato, il Presidente ha, pertanto, firmato le seguenti ordinanze:

- Num. 66 del 18/05/2023, contenente alcune disposizioni in merito allo smaltimento rifiuti;
- Num. 67 del 20/05/2023, contenente ulteriori disposizioni in merito allo smaltimento rifiuti;
- Num. 73 del 26/05/2023, contenente misure in merito al ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica e ulteriori disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti.

Ordinanza n°66/2023

L'atto, che ha efficacia per un periodo pari a 6 mesi, stabilisce (punto 1) la natura di rifiuti urbani per “i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi ... nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge”.

I suddetti rifiuti vengono già codificati dall'ordinanza, attribuendo prevalentemente il codice EER 20.03.01 ai rifiuti solidi urbani indifferenziati, ovvero il codice EER 20.03.07 per i rifiuti ingombranti, ferma restando la possibilità di attribuire il codice EER 20.03.99 ove ne ricorrano le condizioni.

Nel caso, invece, dei rifiuti liquidi sopra richiamati viene indicata l'attribuzione dei codici EER 20.03.04 e 20.03.06.

L'ordinanza stabilisce (punto 2) che i rifiuti provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali restano tali ancorché derivanti dagli eventi alluvionali.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani sopra menzionati, il produttore viene individuato (punto 1) nel Comune di origine dei rifiuti stessi e ciò comporta (punto 3) che la loro gestione sia in capo al soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani; nel caso dei rifiuti liquidi la gestione può essere effettuata dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato.

La situazione di emergenza determina (punto 4) per i gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta laddove non sia possibile effettuarla secondo le modalità ordinarie di esercizio.

L'ordinanza prevede (punto 5) che il gestore, in collaborazione con il Comune, proceda all'individuazione dei punti di primo raggruppamento di cui all'art. 183, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 152/2006 nei quali, laddove tecnicamente possibile, si procederà a differenziare i rifiuti urbani raccolti; in alternativa sarà possibile il normale conferimento ai centri di raccolta comunali purché in funzione.

Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti urbani, l'ordinanza stabilisce alcune deroghe (punti 6 e 7) in relazione ai soggetti autorizzati al trasporto nonché ai mezzi impiegati per tali attività.

Numerose le disposizioni in relazione agli impianti di destinazione dei rifiuti (punti da 8 a 19) per i quali l'ordinanza, pur nel rispetto di alcune prescrizioni tecniche, prevede tra l'altro:

- l'aumento nella capacità massima di stoccaggio, sia istantanea sia annuale, nel caso di impianti già autorizzati per le operazioni R13/D15, al fine di accogliere i rifiuti urbani derivanti dall'alluvione assicurandone la corretta gestione; analogo incremento della capacità di trattamento viene previsto per gli impianti di depurazione e di trattamento chimico-fisico già autorizzati,
- la possibilità di individuare, previa comunicazione agli Enti preposti da parte del gestore del servizio pubblico, ulteriori siti di stoccaggio ancorché non autorizzati; analogamente il soggetto competente per il servizio idrico integrato può individuare, previa comunicazione agli Enti preposti, vasche di stoccaggio per i rifiuti liquidi ancorché non autorizzate,
- l'autorizzazione a trattare i rifiuti urbani derivanti dall'alluvione in deroga all'elenco dei rifiuti ammessi presso gli impianti già autorizzati,
- la garanzia, da parte degli impianti di destinazione dei rifiuti, di operatività in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi, in ragione dell'esigenza della celere gestione dei rifiuti,
- l'esclusione dei rifiuti solidi derivanti dall'alluvione dal computo dei flussi pianificati dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e la Bonifica delle aree inquinate (PRRB) per il 2023, oltre alla possibilità di conferire i rifiuti tal quali in discarica.

Le attività di vigilanza per il rispetto dell'ordinanza sono assicurate da ARPAE Emilia-Romagna e dalle AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze (punto 20).

In seguito alla pubblicazione dell'ordinanza, la Regione ha reso disponibili l'Elenco dei siti di primo raggruppamento e l'Elenco degli stoccaggi intermedi aggiornati al 30 maggio.

Ordinanza n. 67/2023

L'ordinanza adotta ulteriori disposizioni in materia di rifiuti, ad integrazione della precedente ordinanza n°66/2023, e conferma l'efficacia delle misure emergenziali per un periodo pari a 6 mesi.

L'atto precisa (punto 1) che vengono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. n°152/2006, ovvero dalle norme relative alla gestione dei rifiuti, i sedimenti dovuti agli effetti degli eventi meteorici provenienti da edifici pubblici e privati da aree allagate, ad esclusione di quelli derivanti da aree produttive qualora gli stessi siano stati a contatto con materiali inquinanti gestiti nell'immediatezza degli eventi e secondo le modalità ritenute più celeri ed opportune al fine di ripristinare il ritorno all'ordinarie modalità di vita e alla riduzione degli effetti degli stessi in quanto non pericolosi in ragione della loro provenienza.

Nel caso in cui i sedimenti vengano convogliati nelle reti fognarie, anche indirettamente attraverso altri corpi idrici (naturali o artificiali) e previo confronto con gli enti competenti per tali corpi idrici, occorre interfacciarsi con il gestore del servizio idrico, al fine di non pregiudicare la funzionalità delle reti e degli impianti.

L'ordinanza stabilisce (punto 2) le modalità di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di acque fangose, limi e terre derivanti dagli eventi meteorici (a titolo esemplificativo depositati su strade, aree pubbliche, vani interrati di edifici) che vengono codificati, invece, come rifiuti con il codice EER 20 03 99 e che verranno gestiti dai Comuni o dai soggetti da loro individuati.

Tali materiali cessano di essere qualificati come rifiuti (punto 4) se:

- a) a seguito di una operazione di ispezione visiva ovvero di cernita e separazione è esclusa la presenza di contaminazioni (ad esempio da idrocarburi), nonché di rifiuti estranei (quali ad esempio carta, legno, plastica, metalli e rifiuti pericolosi);
- b) presentano le caratteristiche per essere utilizzati per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e di piazzali, copertura di discariche, riempimenti, sistemazioni agrarie, tombamenti di cave e ripristini geomorfologici.

I materiali che hanno cessato la propria qualifica di rifiuto vanno custoditi separatamente dagli altri rifiuti in maniera tale da non pregiudicarne il successivo utilizzo (punto 5); inoltre il Comune o il soggetto da lui individuato può destinare i materiali agli utilizzi indicati previa predisposizione di una dichiarazione del rispetto dei requisiti (punto 6). In questo caso le verifiche spettano all'ARPAE Emilia-Romagna e alle AUSL territorialmente competenti (punto 9).

Se non ricorrono le suddette condizioni, i rifiuti andranno gestiti secondo quanto disposto dall'ordinanza n°66/2023 (punto 8).

Si evidenzia che la Regione ha pubblicato (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/temi/rifiuti/gestione-rifiuti-alluvione-2023/faq>) le FAQ relative alle interpretazioni date alle disposizioni delle ordinanze n°66/2023 e n°67/2023.

Ordinanza n°73/2023

L'ordinanza adotta ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti generati dagli impianti di depurazione, ad integrazione delle Ordinanze n°66/2023 e n°67/2023, inoltre contiene disposizioni specifiche in materia di ripristino della distribuzione dell'energia elettrica e stabilisce proroghe e differimenti per autorizzazioni e adempimenti ambientali.

In particolare, l'ordinanza stabilisce (punti da 1 a 3) che i gestori del servizio distribuzione dell'energia elettrica sono autorizzati ad effettuare gli interventi necessari per il ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica nei Comuni colpiti dall'alluvione. Gli interventi possono avvenire anche con derivazioni da rami di rete in esercizio, già realizzate e/o autorizzate in precedenza, per il ripristino del servizio elettrico. I gestori dovranno comunicare le attività svolte agli Enti preposti, fornendo un elenco degli interventi realizzati e dimostrando l'assenza di impatti ambientali rilevanti.

Per quanto riguarda la gestione delle acque reflue, l'atto stabilisce (punti da 4 a 6) che i gestori dei depuratori di acque reflue urbane che conferiscono i loro fanghi presso impianti o su terreni ubicati nei

Comuni alluvionati sono autorizzati ad individuare, previa comunicazione agli Enti preposti, appositi siti di stoccaggio, ancorché non autorizzati, dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane. Inoltre, i gestori del servizio idrico integrato sono autorizzati ad effettuare gli interventi necessari per il ripristino delle reti di distribuzione e di raccolta delle acque nei Comuni interessati. Al fine di garantire la sicurezza idraulica delle discariche, è ammessa anche la ricezione, tramite condotte anche realizzate in via temporanea, come scarico di acque reflue industriali, del percolato derivante dalle discariche interessate dagli eventi alluvionali da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Anche in questo caso, i gestori coinvolti dovranno comunicare le attività svolte agli Enti preposti, fornendo un elenco degli interventi realizzati e dimostrando l'assenza di impatti ambientali rilevanti.

L'ordinanza precisa (punto 7) che le discariche già autorizzate possono ricevere quantitativi aggiuntivi di rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, in analogia a quanto previsto dall'ordinanza n°66/2023 per gli impianti di recupero e smaltimento.

L'ordinanza dispone (punto 9) che certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi comunque denominati (ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività) ma anche le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza dal 1° maggio 2023, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.

Infine, l'ordinanza stabilisce (punto 10) lo slittamento dei termini degli adempimenti ambientali elencati nell'allegato 1; in particolare slittano al 30 ottobre 2023:

- il pagamento dei canoni di concessione di cui all'art.8, c.1, L.R. n°2/2015;
- il pagamento dei canoni di concessione delle acque minerali di cui all'art.16 bis, c.1, L.R. n°32/1988;
- la compilazione della scheda impianti dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), di cui al paragrafo 2.1 dell'all.1, D.G.R. n°2147/2020;
- la trasmissione dei dati relativi alla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive previsti dalla D.G.R. n°1480/2010.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1. Ordinanza n°66/2023**
- 2. Ordinanza n°67/2023**
- 3. Ordinanza n°73/2023**
- 4. Elenco dei siti di primo raggruppamento**
- 5. Elenco degli stoccaggi intermedi**
- 6. Schema riepilogativo ordinanze**